

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

DETERMINA

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi in località Cà Bassone", localizzato nel comune di Ozzano dell'Emilia (BO) proposto da Servizi per l'Ambiente S.r.l.s., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

- nella fase successiva di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi si dovrà:

1. per le finalità di trattamento e alla luce della modifica della definizione dei rifiuti urbani non domestici, si dovrà escludere il rifiuto EER 20.03.01 dall'elenco delle tipologie ammissibili al conferimento;
2. in merito al traffico indotto, si dovrà presentare una proposta di monitoraggio dei flussi veicolari in entrata e in uscita, che consenta di differenziare la diversa tipologia dei mezzi (auto, < 35 q, > 35 q). Tale monitoraggio dovrà essere finalizzato alla verifica dalla stima di un massimo di 26 veicoli totali al giorno dichiarata dal proponente. Nella proposta si dovranno indicare anche le possibili soluzioni in caso di superamento del limite e le possibili mitigazioni da attuare, sia sulla viabilità comunale Cà Fornacetta, sia sull'innesto della SP 31 Stradelli Guelfi, da concordare con il Comune e con la Città Metropolitana, competente sulla SP 31;
3. si dovrà presentare una proposta di monitoraggio acustico in cui sia specificato che, almeno due dei tre cicli di misura annuali, saranno eseguiti nei giorni in cui saranno in funzione anche il frantoio, il vaglio e l'escavatore, che potranno incidere maggiormente sul criterio differenziale presso i ricettori individuati;
4. dovrà essere adeguata la proposta di piano di monitoraggio per l'aria recependo quanto indicato:
 - o i campionamenti, eseguiti secondo i metodi di riferimento pertinenti compresa la percentuale minima di dati validi nel periodo di misura, dovranno avere durata di almeno 7 giorni completi e consecutivi;
 - o dovrà essere effettuato un monitoraggio

settimanale ante operam al fine di caratterizzare i livelli attuali di particolato;

- o i rilievi post operam dovranno essere effettuati in concomitanza con la campagna di tritovagliatura;

- o dovrà essere aggiunto un punto di misura in corrispondenza del ricettore R1;

- o in analogia con la componente rumore si richiede un monitoraggio di 2 anni, eventualmente da prolungare, sulla base delle informazioni ottenute, a tre anni;

- o dovrà essere predisposto un report di campagna che contenga i dati rilevati, sia di particolato che meteorologici, e indicazione della sospensione delle attività con specifica del giorno e dell'ora di sospensione e ripresa attività;

5. riguardo alla gestione delle acque reflue industriali e reflue meteoriche si dovrà presentare l'elaborato di progetto con le seguenti indicazioni:

- o deve essere rivisto il dimensionamento del sistema di gestione denominato ITC2,

- o deve essere prevista l'installazione di pozzetti di ispezione e prelievo, idonei per il campionamento in caduta, anche a valle degli impianti ITC1 ed ITC2 e sullo scarico della vasca di laminazione in acque superficiali; per quest'ultimo, in alternativa, so può rendere idoneo il punto scarico per il campionamento in sicurezza,

- o deve essere prevista una zona per cassoni scarrabili coperti a tenuta, o un'area impermeabile coperta ed idraulicamente confinata, dotata di sistema di accumulo dei percolati per il successivo smaltimento come rifiuto speciale, dove dovranno essere depositati i rifiuti fangosi,

- o sulla base del layout definitivo dell'impianto e dei dimensionamenti definitivi degli impianti di gestione delle portate di acque reflue e meteoriche, dovrà essere proposto un piano di pulizia e manutenzione degli impianti di gestione e trattamento e della vasca di laminazione ed accumulo;

6. per quanto riguarda le acque sotterranee, si dovrà integrare le indagini chimiche sulle acque sotterranee sui 3 piezometri esistenti per almeno i seguenti

parametri: Piombo, Manganese, Zinco, Boro, Solfati, Fluoruri, Nitriti, al fine di definire, in fase autorizzativa, le condizioni chimiche della falda, individuando eventuali superamenti connessi al c.d. "fondo naturale";

7. si dovrà presentare un piano di manutenzione del verde, a cadenza annuale e della durata di almeno tre anni, che preveda irrigazioni di soccorso, sfalci e pulizia dalle erbe infestanti, recupero delle fallanze ed ogni altro intervento colturale che risulti necessario per la buona riuscita della sistemazione a verde;
- b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),
 - punti 1, 3, 4, 5 e 6 dovrà essere effettuata da ARPAE;
 - punti 2 e 7 dovrà essere effettuata dal Comune di Ozzano dell'Emilia;
 - c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
 - d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all'Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza>. L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
 - e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad

eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

- f) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Servizi per l'Ambiente S.r.l.s., al Comune di Comune di Ozzano dell'Emilia, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica - Area Est, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, al Consorzio della Bonifica Renana, all'ARPAE di Bologna;
- h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI